

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante 1 pozzo in Comune di VALDENGO, assentita all'Azienda Agricola Ortofloricola PASINO Carlo con D.D. n° 348 del 18.03.2019. PRAT. VALDENGO7.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 348 del 18.03.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "PASINO Carlo Azienda Agricola Ortofloricola" - (omissis), con sede legale in Via Cascina Colombo 47 - 13855 VALDENGO. Di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 13.09.2018 dal Sig. PASINO Carlo, in qualità di legale rappresentante, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione per poter derivare 6 l/s massimi - 0,05 l/s medi - corrispondenti a un volume annuo di 840 m³ d'acqua ad uso Agricolo, nel periodo irriguo che va dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno, mediante pozzi da falda freatica, facenti parte del Corpo Idrico GWB-S1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese, in Comune di VALDENGO, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40 come indicato nel disciplinare di concessione (art. 9), a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.954 di Rep. del 13 settembre 2018

ART. 7. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dalla falda sotterranea non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento dell'acquifero interessato. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dello stato di qualità del corpo idrico nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato di qualità del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato